

Codice A1906A

D.D. 22 febbraio 2018, n. 57

**R.D. 1443/1927. Istanza della Soc. Karrera Pty Ltd., relativa al conferimento del Permesso di Ricerca per minerali di oro, argento e associati denominato "Morghen", in territorio dei Comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VB). Codice P31O.**

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

visto il D.lgs. 624/1996 "Recepimento di alcune Direttive CEE sull'igiene e sicurezza delle attività estrattive";

vista la l.r. 40/1998 sulle "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la nota n. 25119 del 5 agosto 2015 inviata dal Settore regionale Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, con la quale si comunica che il campo di applicazione della disciplina della VIA si riferisce necessariamente ad attività aventi in concreto un'incidenza sul territorio e non ad attività di tipo meramente conoscitivo e di indagine e pertanto, si ritiene che le attività oggetto del progetto di ricerca denominato "Morghen" per minerali di oro, argento e metalli associati non rientrino nel campo di applicazione della l.r. 40/1998 e non richiedano l'espletamento della procedura di VIA;relativa al progetto di ricerca,

vista l'istanza in data 25 febbraio 2016 con la quale il Sig. Marcello De Angelis, in qualità di legale rappresentante della Società Karrera Pty Ltd., con sede a Perth -Australia- ha chiesto il conferimento del permesso di ricerca denominato "Morghen", esteso su di un'area di 2658 ettari situata nel territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VB), per minerali di oro, argento e associati;

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

considerato che:

il progetto di ricerca prevede unicamente la raccolta ed elaborazione di dati storici, controlli geologici sul terreno con raccolta puntuale di campioni di roccia e suoli per analisi chimiche, acquisizione di immagini satellitari e fotografia aerea ad alta definizione per l'interpretazione geologico-strutturale, inserimento dei dati ottenuti in sistema GIS basato sulla cartografia CTR, definizione di obiettivi per campionatura a mezzo sondaggi da effettuare nelle fasi successive ai primi due anni;

la domanda, il programma di ricerca e il piano topografico sono stati pubblicati all'Albo Pretorio telematico dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi dal 14 aprile 2016 previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, senza ricevere osservazioni e opposizioni;

in data 3 maggio 2016 la Società Matsa Resources Ltd con sede legale e amministrativa in Perth -Australia- tramite la Società AG3 S.r.l. ha chiesto il conferimento del permesso di ricerca per

minerali di oro, argento e associati denominato “Lavanchetto” esteso su 858 ettari situati nel territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VB);

la domanda della Società Matsa Resources Ltd riguarda gli stessi minerali e un'area sovrapposta a quella oggetto della richiesta prodotta dalla Società Karrera Ltd e pertanto ai sensi del citato R.D. 1443/1927 non è possibile il conferimento di titoli minerari a soggetti diversi per le stesse sostanze minerali sulla stessa area;

in data 20 settembre 2016 è stato eseguito un sopralluogo sul sito della ex miniera denominata “Lavanchetto”, zona compresa nel perimetro dei titoli minerari richiesti;

L'area richiesta come permesso di ricerca “MORGHEN” ricade in parte nell'Area rete Natura 2000 ZPS IT1140019 Monte Rosa;

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 20 marzo 2017, convocata ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. 382/1994 , alla quale è stato invitato anche il settore regionale Biodiversità e Parchi Naturali per l'esame delle possibili interferenze con la ZPS IT 1140019 Monte Rosa;

vista la nota n. 7656/A1601A del 29 marzo 2017 con la quale il Settore regionale Biodiversità ed Aree Protette ha comunicato che l'intervento risulta compatibile con le esigenze di conservazione dell'Area rete Natura 2000 -ZPS IT 1140019 Monte Rosa- e pertanto non è necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.p.R. 357/1997 e dell'art. 43 della l.r. 19/2009;

Vista la nota prot. n. 11331/A1906A del 9 agosto 2017 con la quale alla Società Matsa Resources Ltd è stata data comunicazione ai sensi dell'art.10bis della l.241/1990 dei seguenti motivi ostativi all'accoglimento della domanda:

-la domanda è stata presentata in data successiva – 3 maggio 2016- a quella della Società Karrera Ltd;

-la superficie del permesso di ricerca, pari a 858 ettari, è notevolmente inferiore a quella della Società Karrera Ltd;

-la superficie di territorio abbracciata dal permesso di ricerca denominato “MORGHEN” permette l'indagine anche nelle zone delle ex miniere aurifere denominate “Vittini”, “Sasso Nero” e “Quarazzola”, escluse dal progetto di ricerca presentato dalla suddetta Soc. Matsa Resources Ltd;

vista la lettera di controdeduzione datata 18 agosto 2017 inviata dalla Società Matsa Resources Ltd;

visti gli atti d'ufficio, si ritiene di accogliere l'istanza proposta dalla Società Karrera Ltd per i seguenti motivi:

-la domanda è stata presentata in data antecedente al 3 maggio 2016 ;

-la superficie del permesso di ricerca, pari a 2658 ettari, abbraccia una porzione di territorio notevolmente superiore permettendo di estendere le ricerche anche nelle zone delle ex miniere aurifere denominate “Vittini”, “Sasso Nero” e “Quarazzola” , escluse dal progetto di ricerca presentato dalla suddetta Soc. Matsa Resources Ltd, così permettendo di acquisire un maggiore grado di conoscenza sulle potenzialità di sviluppo dei giacimenti presenti nell'area;

tutto ciò premesso:

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: “Norme per l’istituzione e l’applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte” e s.m.i.;

vista la l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13/11/2000 e 22/12/2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D. lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

visto il D.lgs. 152/2006;

vista la D.D. n. 200 del 19 maggio 2017 di aggiornamento del canone annuale riferito alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 165/2001;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

#### *determina*

1. Per le motivazioni espresse in premessa alla Società KARRERA Ltd ., con sede legale in Perth (AUSTRALIA) , rappresentata legalmente in Italia dal Sig. Marcello De Angelis, residente in Castellabate (SA) Via De Bartolomei n. 3, è conferito il Permesso di Ricerca per minerali di oro, argento e associati denominato “Morghen” situato in territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VB). Il permesso viene conferito per anni 1 (uno), a condizione che detta impresa effettui il pagamento del diritto di cui al punto 5, lettera a). Il conferimento del permesso decorre dalla data di tale pagamento.

2. Alla scadenza, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento del diritto dovuto per l'anno successivo, nella misura e con le modalità individuate al punto 5, lettera a). La proroga decorrerà dalla data di tale pagamento.
3. L'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 2658 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:25.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante. I vertici della delimitazione sono identificati dalla sigla "V" e un numero progressivo da 1 a 9 e le relative coordinate sono indicate nel piano topografico di delimitazione.
4. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto esecutivo presentato, con le seguenti specifiche prescrizioni:
  - sia sempre garantita l'accessibilità delle strade e delle piste di tutti i tipi;
  - sia garantito l'immediato riassetto ambientale dei siti di campionatura geologica;
  - sia acquisito l'assenso preventivo del consorzio o del comune nel caso vengano interessate dai lavori di ricerca strade e piste di loro competenza;
  - sia acquisito l'assenso preventivo dei proprietari qualora le ricerche minerarie debbano svolgersi su fondi privati.
5. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:
  - a. corrispondere, per il Permesso di Ricerca il diritto annuo anticipato pari a 3,97 euro per ettaro per un importo complessivo di 10552,26 (diecimilacinquecentocinquanta due/26) euro, mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Permesso di Ricerca Alpe Laghetto, Comuni vari (VC)" oppure mediante bonifico bancario sul conto IT/91/S/02008/01033/000040777516 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, causale "permesso di ricerca Morghen, Comuni vari (VB)". Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno (10552,26 €), dovrà essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2018 (accertamento n. \_\_/2018) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2019;
  - b. informare, ogni 12 mesi, il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
  - c. fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
  - d. provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse.
6. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di VIA prevista dal d.lgs. 152/2006;
7. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima

dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSS (Documento di Sicurezza e Salute).

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Edoardo Guerrini